

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: Frontline Digital GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se, nei contratti a distanza, sussista una fornitura al consumatore di contenuto digitale ai sensi dell'articolo 16, lettera m), della direttiva ⁽¹⁾, nel caso in cui egli concluda con un professionista un contratto avente ad oggetto la partecipazione ad una «piattaforma di incontri» via Internet.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'inizio della fornitura al consumatore di contenuto digitale da parte del professionista comporti la perdita del diritto di recesso del consumatore ai sensi dell'articolo 16, lettera m), della direttiva, anche nel caso in cui, contrariamente all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva, il professionista non abbia preventivamente trasmesso al consumatore la conferma della conclusione del contratto con le informazioni ivi menzionate.

Ove in tal caso il diritto di recesso del consumatore non si estingua:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera k), della direttiva imponga l'obbligo di informare preventivamente il consumatore.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 7 giugno 2019 — Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Causa C-443/19)

(2019/C 328/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: Vodafone España S.A.U.

Resistente: Diputación Foral de Guipúzcoa

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾, e gli articoli connessi e complementari allo stesso debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il Regno di Spagna, e in particolare la provincia fiscalmente autonoma di Gipuzkoa, assoggetti, in conformità della pertinente normativa provinciale, il diritto d'uso di radiofrequenze da parte di un operatore di telecomunicazioni — già gravato dalla cosiddetta tassa sullo spettro — anche ad un'imposta, l'imposta generale sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali, applicabile in via generale alle concessioni amministrative di beni demaniali.

⁽¹⁾ GU 2002, L 108, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 12 giugno 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

(Causa C-448/19)

(2019/C 328/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: WT

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽¹⁾, e con — inter alia — le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16) e dell'8 dicembre 2011 (C-371/08), un'interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un'interpretazione della direttiva 2001/40/CE ⁽²⁾, si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire senza che occorra minimamente valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

⁽²⁾ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).